SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 maggio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Pagazzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pagazzano (Bergamo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pagazzano (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Domenico Marino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pagazzano (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà dei componenti del corpo conciliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 marzo 2024, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 marzo 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pagazzano (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Domenico Marino, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Bergamo.

Roma, 15 aprile 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A02205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Senise e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Senise (Potenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Senise (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Alberico Gentile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Senise (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate dalla metà più uno dei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 marzo 2024, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 26 marzo 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale o compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Senise (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alberico Gentile, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 15 aprile 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A02206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Robecchetto con Induno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Robecchetto con Induno (Milano);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo sciglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Robecchetto con Induno (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Sabrina Pane è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Robecchetto con Induno (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 aprile 2024, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 2 aprile 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale o compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Robecchetto con Induno (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottoressa Sabrina Pane, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Milano.

Roma, 15 aprile 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A02207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2024.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Tossicia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 22 febbraio 2024, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Tossicia (Teramo) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Marinella Iodice;

Considerato che la dott.ssa Marinella Iodice non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Luana Strippoli è nominata commissario straordinario per la gestione del Comune di Tossicia (Teramo) in sostituzione della dott.ssa Marinella Iodice, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2024 il consiglio comunale di Tossicia (Teramo) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dott.ssa Marinella Iodice.

Considerato che la dott.ssa Marinella Iodice non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Tossicia (Teramo), della dott.ssa Marinella Iodice con la dott.ssa Luana Strippoli.

Roma, 15 aprile 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A02208

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 19 aprile 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italia-

na n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato aggiornato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 26 novembre 2014 con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Pinerolese»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione di modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 2019/33 al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Pinerolese» di cui al predetto decreto ministeriale del 13 novembre 2014;

Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2019 concernente informazioni agli operatori della pubblicazione della predetta modifica ordinaria nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini DOC Pinerolese con sede in piazza Santa Maria n. 11 Bricherasio (TO), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 3 agosto 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 3 ottobre 2023, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Vista la richiesta del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini DOC Pinerolese acquisita agli atti con protocollo MASAF - PQAI 04 - prot. n. 0145875 del 27 marzo 2024, di rendere retroattive le disposizioni previste per la nuova tipologia di prodotto «Pinerolese» Nebbiolo, nei riguardi delle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2023/2024, nonché di provvedere ad apportare talune correzioni di carattere formale;

Vista la nota della Regione Piemonte acquisita agli atti con protocollo MASAF - PQAI 04 - prot. n. 0173637 del 16 aprile 2024 con la quale la medesima regione esprime il proprio nulla osta alla richiesta del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini DOC Pinerolese;

Considerato che suddetta richiesta di retroattività per la nuova tipologia di prodotto «Pinerolese» Nebbiolo, debba intendersi per la giacenza di prodotti provenienti dalla vendemmia 2023 atti a produrre la tipologia «Pinerolese» rosso che derivano dal vitigno Nebbiolo per almeno il 90%, a condizione che le relative partite siano in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo.

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Pinerolese» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Pinerolese» così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 13 novembre 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 3 ottobre 2023.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Pinerolese», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2024/2025.

4. Inoltre, per la sola modifica relativa all'inserimento della tipologia «Pinerolese» Nebbiolo, tale modifica è applicabile per la giacenza di prodotti provenienti dalla vendemmia 2023 atte a produrre la tipologia «Pinerolese» rosso che derivano dal vitigno Nebbiolo per almeno il 90%, a condizione che le relative partite siano in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo.

5. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, è aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.

6. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PINEROLESE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Pinerolese» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:

«Pinerolese» rosso;

«Pinerolese» rosato;

«Pinerolese» Barbera;

«Pinerolese» Barbera Superiore;

«Pinerolese» Bonarda;

«Pinerolese» Freisa;

«Pinerolese» Dolcetto;

«Pinerolese» Doux d'Henry;

«Pinerolese» Ramìe;

«Pinerolese» Nebbiolo;

«Pinerolese» Malvasia;

«Pinerolese» Bian ver.

Art. 2.

Base ampelografia

La denominazione di origine controllata «Pinerolese», è riservata ai vini rossi e rosati ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera, Bonarda, Nebbiolo, Chatus da soli o congiuntamente minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte fino ad un massimo del 50%.

La denominazione di origine controllata «Pinerolese» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, rispettivamente, la seguente composizione:

Barbera: per almeno l'85% Barbera; per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte;

Bonarda: per almeno l'85% Bonarda Piemontese, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte;

Freisa: per almeno l'85% Freisa, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte;

Dolcetto: per almeno l'85% Dolcetto, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte;

Doux d'Henry: per almeno l'85% Doux d'Henry, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte.

Nebbiolo: per almeno il 90% Nebbiolo, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte;

Malvasia: Malvasia Moscata e Malvasia di Candia Aromatica, da soli o congiuntamente, per almeno l'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte;

Bian ver: per almeno l'85% Bian Ver, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte.

La tipologia «Pinerolese» Ramìe è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale limitatamente ai vigneti ricadenti nella tipologia «Pinerolese» Ramìe la seguente composizione:

Avanà Avarengo, Chatus, Becuet, congiuntamente minimo 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici da soli o congiuntamente per un massimo del 40% idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1) La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie Pinerolese Nebbiolo e Pinerolese Ramìe le cui zone di produzione sono riportate ai punti 2) e 3) del presente articolo, comprende l'intero territorio dei Comuni appresso indicati:

Provincia di Torino:

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinasca, Pinerolo, Perosa Argentina, Pomaretto, Porte, Perrero, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, San Germano Ghisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice, Villar Perosa.

Provincia di Cuneo: Bagnolo, Barge.

2) La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine «Pinerolese» accompagnata dalla menzione tradizionale Ramiè comprende l'intero territorio dei Comuni di: Pomaretto, Perosa Argentina.

3) La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine «Pinerolese» Nebbiolo, comprende il territorio dei Comuni appresso indicati. Provincia di Torino:

Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour (limitatamente al territorio della Rocca), Pinerolo, Pomaretto, Prarostino, San Secondo di Pinerolo; in una fascia altimetrica compresa fra i 350 mt s.l.m e i 650 mt s.l.m;

Provincia di Cuneo:

Bagnolo, Barge; in una fascia altimetrica compresa fra i 300 mt s.l.m e i 550 mt s.l.m.

4) Fanno parte dello schedario viticolo del vino a D.O.C. «Pinerolese» tipologie rosso e rosato i vigneti iscritti allo schedario viticolo dei vini a D.O.C. «Pinerolese» Barbera, «Pinerolese» Freisa, «Pinerolese» Dolcetto, «Pinerolese» Bonarda, «Pinerolese» Doux d'Henry, «Pinerolese» Ramìe e «Pinerolese» Nebbiolo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave. Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare negativamente la qualità delle uve.

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000.

È vietata ogni pratica di forzatura. Onde tener conto dell'autosterilità del vitigno Doux d'Henry, ai fini del computo di superficie iscritta allo schedario viticolo, sarà considerata la superficie corrispondente alla effettiva presenza del vitigno stesso, nell'ambito della superficie vitata aziendale di riferimento.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale min. %vol.
«Pinerolese» rosso	9	11,50
«Pinerolese» rosato	9	11,00
«Pinerolese» Barbera	8	12,00
«Pinerolese» Barbera superiore	7	13,00
«Pinerolese» Bonarda	8	11,50
«Pinerolese» Freisa	8	11,50
«Pinerolese» Dolcetto	8	11,50
«Pinerolese» Doux d'Henry	7	10,50
«Pinerolese» Ramìe	7,5	11,50
«Pinerolese» Nebbiolo	8	12,50
«Pinerolese» Malvasia	9	11,00
«Pinerolese» Bian ver	9	11,00

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pinerolese» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle Province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.

La zona di imbottigliamento ricade nell'intero territorio del Piemonte.

Conformemente all'art. 4.2 del regolamento (UE) n. 2019/33, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

Conformemente all'art. 4.2 del regolamento (UE) n. 2019/33, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3 e 4 della legge n. 238/2016.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine con-

trollata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato:

Pinerolese Nebbiolo: dodici mesi di invecchiamento, calcolati a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno sei in contenitori di legno.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Pinerolese» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: intenso, caratteristico, complesso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Pinerolese» rosato:

colore: rosato o rubino chiaro;

odore: delicato, gradevole, vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Pinerolese» Barbera:

colore: rosso rubino carico;

odore: vinoso, intenso;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Pinerolese» Barbera Superiore:

colore: rosso rubino carico;

odore: complesso intenso;

sapore: secco, di struttura caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Pinerolese» Bonarda:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso caratteristico e intenso;

sapore: morbido e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Pinerolese» Freisa:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico vinoso e intenso;

sapore: fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

«Pinerolese» Dolcetto:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: delicato e vinoso;

sapore: secco, morbido e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Pinerolese» Doux d'Henry:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fresco, fruttato e gradevole;

sapore: morbido, armonioso, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore: 17,0 g/l.

«Pinerolese» Ramìe:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: caratteristico, fresco, delicato;

sapore: asciutto, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pinerolese» Nebbiolo:

colore: rosso rubino talvolta tendente al granato;

odore: fine e caratteristico;

sapore: secco, delicato armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Pinerolese» Malvasia:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, talvolta intenso;

sapore: da secco ad abboccato, aromatico, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Pinerolese» Bian Ver:

colore: giallo paglierino talvolta con sfumature verdoline;

odore: fruttato, talvolta con note erbacee;

sapore: da secco ad abboccato, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, l'odore ed il sapore dei vini può evidenziare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore (fatta eccezione per la tipologia «Barbera Superiore»), selezionato, riserva, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il compratore.

Per i vini di cui all'art. 1 la designazione «Pinerolese», dovrà essere immediatamente seguita la dicitura «denominazione di origine controllata» la quale dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno.

Per i vini di cui all'art. 1 la specificazione del vitigno o altra specificazione dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di uguale colore e dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la D.O.C. «Pinerolese».

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Pinerolese» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

Per le denominazioni, Pinerolese Barbera, Pinerolese Barbera Superiore, Pinerolese Nebbiolo, Pinerolese Doux d'Henry, Pinerolese Ramìe, Pinerolese Malvasia e Pinerolese Bian Ver il confezionamento dovrà avvenire esclusivamente in bottiglie di vetro, di forma e colore tradizionale, nelle capacità consentita dalle vigenti leggi, con l'esclusione del contenitore da litri due.

I vini «Pinerolese» Rosso e «Pinerolese» Rosato di cui all'art. 1 possono essere confezionati nei contenitori previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro nelle capacità consentite dalla norma.

Per la chiusura delle bottiglie dei vini è previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona per le tipologie «Pinerolese» Barbera, «Pinerolese» Barbera Superiore, «Pinerolese» Nebbiolo e «Pinerolese» Ramìe.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

La zona del Pinerolese, dal nome del comune principale, Pinerolo in Provincia di Torino, ai piedi delle Alpi Cozie e allo sbocco in pianura della Val Chisone, è una terra che risente fortemente delle condizioni climatiche dettate dalla vicinanza con le montagne. Già nel 1200, secondo le testimonianze dell'epoca, la zona era ricca di vigneti quali il nebbiolo ed il pregiato Doux d'Henry così chiamato in onore di Enrico IV. Tra i vitigni più diffusi erano, ed in parte sono tuttora il Plassa, l'Avarengo, il Doux d'Henry e l'Avanà. I vigneti se posizionati nelle zone di forte pendenza sono spesso terrazzati. La forma di allevamento più utilizzata il *gouyot.* Già nel 1800 il «Doux d'Henry» nero veniva considerato un ottimo vitigno per la vinificazione ma per questo scopo è stato utilizzato poco in purezza, preferendosi la miscelazione con altre varietà della zona o, addirittura la sua commercializzazione come uva da tavola in virtù dei grappoli piuttosto lassi che nelle buone annate raggiungono dimensioni rilevanti con acini grandi caratterizzati da una buona serbevolezza. Risulta difficile dare una spiegazione per un nome tanto originale; lo si vorrebbe far risalire al nome del Re di Francia Enrico IV che, come riportano testi storici, durante una permanenza sul territorio pedemontano all'inizio del 1600 per la firma di un trattato con Carlo Emanuele I di Savoia, ebbe occasione di degustare un vino amabile che lo entusiasmò: da questo episodio deriverebbe il nome di «Dolce d'Enrico».

In questi ultimi anni lo si vinifica in purezza ottenendo così un vino dal colore rosato intenso e dal profumo fresco, fruttato e dal sapore piacevole, rotondo.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Pinerolese è un territorio di antica tradizione vitivinicola; la sua ampia base ampelografica e le condizioni ambientali caratteristiche di una viticoltura di montagna permettono l'ottenimento di una gamma di vini con carattere spiccato, freschi ed eleganti.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera B)

Vino rosso.

La viticoltura e l'enologia hanno profonde radici storiche nelle Valli della zona del Pinerolese dove troviamo vigneti prevalentemente nelle zone collinari, ma anche ad altitudini significative. Dopo un lungo periodo di abbandono la viticoltura è oggi tra le attività agricole più dinamiche pur rimanendo un tipo di coltivazione «eroica» che però annovera sempre di più appassionati e ricercatori, alla scoperta dei vigneti autoctoni e alle produzioni limitate e ricercate come quelle ottenute dal Ramìe, nella zona di Pomaretto, il Doux d'Henry o l'Avanà, il Becuet o lo Chatus.

Vino bianco.

La zona del Pinerolese, dal nome del comune principale, Pinerolo in Provincia di Torino, ai piedi delle Alpi Cozie e allo sbocco in pianura della Val Chisone, è una terra che risente fortemente delle condizioni climatiche dettate dalla vicinanza con le montagne. È noto che le aree pedemontane con climi più freschi e con un'ottima esposizione alla luce solare siano potenzialmente più vocate per la produzione di vini bianchi, a seguito della maggiore persistenza dell'acidità, della mineralità e degli aromi primari in vigneto.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. Via XX Settembre, 98/G - 00187 Roma.

Tel.: +3906-45437975

Mail: info@valoritalia.it

La società Valoritalia S.r.l. è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018, modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2022.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/denominazioni

Pinerolese.

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta.

3. Categorie di prodotti vitivinicoli.

1. Vino

4. Descrizione dei vini.

1. «Pinerolese» rosso

Breve descrizione testuale.

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: intenso, caratteristico, complesso;

sapore: asciutto, armonico;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

2. «Pinerolese» rosato

Breve descrizione testuale.

colore: rosato o rubino chiaro;

odore: delicato, gradevole, vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

3. «Pinerolese» Barbera.

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino carico;

odore: vinoso, intenso;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

4. «Pinerolese» Barbera Superiore

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino carico;

odore: complesso intenso;

sapore: secco, di struttura caratteristico;

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

5. «Pinerolese» Bonarda

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino;

odore: vinoso caratteristico e intenso;

sapore: morbido e fresco;

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

6. «Pinerolese» Freisa

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico vinoso e intenso;

sapore: fresco, talvolta vivace;

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

7. «Pinerolese» Dolcetto

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: delicato e vinoso;

sapore: secco, morbido e fresco;

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

8. «Pinerolese» Doux d'Henry

Breve descrizione testuale

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fresco, fruttato e gradevole;

sapore: morbido, armonioso, talvolta abboccato;

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;

estratto non riduttore: 17,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

9. «Pinerolese» Ramìe.

Breve descrizione testuale

colore: rosso più o meno intenso;

odore: caratteristico, fresco, delicato;

sapore: asciutto, armonioso;

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

10. «Pinerolese» Nebbiolo

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino talvolta tendente al granato;

odore: fine e caratteristico;

sapore: secco, delicato armonico;

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

11. «Pinerolese» Malvasia

Breve descrizione testuale

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, talvolta intenso;

sapore: da secco ad abboccato, aromatico, fresco, talvolta vivace;

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

12. «Pinerolese» Bian Ver

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino talvolta con sfumature verdoline;

odore: fruttato, talvolta con note erbacee;

sapore: da secco o ad abboccato, armonico, fresco;

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

5. Pratiche di vinificazione

5.1 Pratiche enologiche specifiche

—

5.2 Rese massime:

1. «Pinerolese» Rosso

9000 chilogrammi di uve per ettaro;

2. «Pinerolese» Rosato

9000 chilogrammi di uve per ettaro;

3. «Pinerolese» Barbera

8000 chilogrammi di uve per ettaro;

4. «Pinerolese» Barbera Superiore

7000 chilogrammi di uve per ettaro;

5. «Pinerolese» Bonarda

8000 chilogrammi di uve per ettaro;

6. «Pinerolese» Freisa

8000 chilogrammi di uve per ettaro;

7. «Pinerolese» Dolcetto

8000 chilogrammi di uve per ettaro;

8. «Pinerolese» Doux d'Henry

7000 chilogrammi di uve per ettaro;

9. «Pinerolese» Ramìe

7500 chilogrammi di uve per ettaro;

10. «Pinerolese» Nebbiolo

8000 chilogrammi di uve per ettaro;

11. «Pinerolese» Malvasia

9000 chilogrammi di uve per ettaro;

12. «Pinerolese» Bian Vier

9000 chilogrammi di uve per ettaro;

6. Zona geografica delimitata

zona «Pinerolese» rosso, rosato, Barbera, Bonarda, Freisa, Dolcetto, Doux d'Henry: intero territorio comunale di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinasca, Pinerolo, Perosa Argentina, Pomaretto, Porte,Perrero, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice, Villar Perosa; Provincia di Cuneo: Bagnolo, Barge;

zona «Pinerolese» con menzione tradizionale Ramìe: Provincia di Torino e l'intero territorio comunale di Pomaretto e Perosa Argentina;

7. Varietà di uve da vino:

Avanà N.

Averengo N.

Barbera N.

Becuet N.

Bian Ver B.

Bonarda N.

Chatus N.

Dolcetto N.

Doux d'Henry N.

Freisa N.

Malvasia di Candia aromatica B. - Malvasia

Malvasia moscata B.

Nebbiolo N.

8. Descrizione del legame/dei legami

8.1 DOC «Pinerolese» categoria «vino» (rosso)

Il Pinerolese è un territorio di antica tradizione vitivinicola; la sua ampia base ampelografica e le condizioni ambientali caratteristiche di una viticoltura di montagna permettono l'ottenimento di una gamma di vini con carattere spiccato, freschi ed eleganti. Dopo un lungo periodo di abbandono la viticoltura è oggi tra le attività agricole più dinamiche pur rimanendo un tipo di coltivazione «eroica» che però annovera sempre di più appassionati e ricercatori, alla scoperta dei vitigni autoctoni e alle produzioni limitate e ricercate come quelle ottenute dal Ramìe, nella zona di Pomaretto, il Doux d'Henry o l'Avanà, il Becuet o lo Chatus.

8.2 DOC «Pinerolese» categoria «vino» (bianco)

La zona del Pinerolese, dal nome del comune principale, Pinerolo in Provincia di Torino, ai piedi delle Alpi Cozie e allo sbocco in pianura della Val Chisone, è una terra che risente fortemente delle condizioni climatiche dettate dalla vicinanza con le montagne. È noto che le aree pedemontane con climi più freschi e con un'ottima esposizione alla luce solare siano potenzialmente più vocate per la produzione di vini bianchi, a seguito della maggiore persistenza dell'acidità, della mineralità e degli aromi primari in vigneto.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle Province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino

Imbottigliamento in zona.

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di imbottigliamento ricade nell'intero territorio del Piemonte

Vitigni complementari nella base ampelografica.

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

per la tipologia di vino «Pinerolese» rosso (cat. «vino»), a complemento dei vitigni principali (Barbera, Bonarda, Nebbiolo, Chatus presenti nella base ampelografica nella misura minima del 50%), possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca rossa non aromatici fino ad un massimo del 50%, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte;

per la tipologia di vino «Pinerolese» Ramìe (cat. «vino»), a complemento dei vitigni principali (Avanà Avarengo, Chatus, Becuet, presenti nella base ampelografica nella misura minima del 60%) possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici da soli o congiuntamente per un massimo del 40% idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

Link al disciplinare del prodotto: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21167

24A02209

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 18 marzo 2024.

Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare nei centri urbani almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, del 22 gennaio 2021, sugli orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza (SWD (2021) 12 *final*);

Visto il Piano di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 12 settembre 2023, che modifica la predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Atteso che in data 24 novembre 2023 la Commissione europea, ad esito del processo di riprogrammazione del PNRR, ha adottato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della suddetta decisione di esecuzione del 13 luglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM/2023/765 *final*);

Considerato che la predetta proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, è stata adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023;

Visto altresì l'allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da richiamate modifiche e proposte di modifica, in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 - «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica»;

Considerata la necessità, nelle more della pubblicazione della decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, di procedere con l'adozione di provvedimenti recanti i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica», anche al fine del rispetto del conseguimento dei riconnessi *target* e *milestone*;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

Visti i contenuti definitori in materia di mobilità elettrica contenuti nel regolamento (UE) n. 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 4, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 57;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica, attribuendo a quest'ultimo, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 2, di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica di veicoli elettrici, nonché ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di competenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico medesimo e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (di seguito PNIEC), predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

Vista la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030 inviata dal Ministero alla Commissione europea il 30 giugno 2023;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo per l'economia e la società e al Comitato delle regioni COM (2016) 501 *final* del 20 luglio 2016, recante «Una strategia europea per la mobilità a bassa emissione»;

Vista la comunicazione COM (2020) 789 *final* del 9 dicembre 2020 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2020) 789 *final*, avente ad oggetto la «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente»;

Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato ai sensi dell'art. 17-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti gli *Operational arrangements*, siglati dalla Commissione europea e dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021;

Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea;

Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del citato regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Viste le linee guida per la Strategia di *Audit* 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, «Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate»;

Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della *governance* multilivello in Europa;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pag. 47-360);

Visto il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2022;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il comma 1044 dello stesso art. 1 della ridetta legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modifiche e integrazioni, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», in particolare:

a) l'art. 2, comma 6-*bis*, il quale stabilisce che le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Piano, almeno il 40% delle

risorse territorialmente allocabili, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;

b) l'art. 6, che ha istituito, presso il Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

c) l'art. 8, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

d) l'art. 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli interventi «possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»;

Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed in particolare l'art. 45-*bis* che prevede che «il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale, con riferimento ai Codici unici di progetto (CUP) di cui al comma 1 del medesimo articolo, «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto l'art. 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'Unità di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti *milestone* e *target* che, per la misura M2C2 Investimento 4.3 assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'importo complessivo di 741.320.000,00 euro;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerati i principi trasversali per l'attuazione del PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto «*tagging*»), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali e il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera *g)*, secondo cui, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica» del PNRR, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (già «Ministro della transizione ecologica») sono definiti criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici *fast* e *ultrafast*, anche dotate di sistemi di accumulo integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilità sostenibile, nonché misure di efficientamento amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

Ritenuto di dover garantire una diffusione uniforme sul territorio nazionale delle infrastrutture di ricarica *fast* e *ultra-fast*, al fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica, con particolare riguardo alla lunga percorrenza, e che tale finalità possa esser perseguita attraverso la predisposizione di lotti e perimetri amministrativi che consentano di individuare una complessiva distribuzione uniforme, che tenga anche conto delle esigenze in termini di volume di traffico;

Considerato che nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 4.3 (Infrastrutture di ricarica elettrica) del PNRR, come da successive e richiamate modifiche, è prevista la realizzazione e l'entrata in funzione di:

1) almeno 7.500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito Tipo A o super veloci);

2) almeno 13.755 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito Tipo B o veloci);

3) 100 stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia;

Considerato che la tipologia tecnologica oggetto di contributo comprende interventi diversi in termini di caratteristiche e modalità di funzionamento per i clienti finali, in quanto:

a) le infrastrutture di ricarica super veloci hanno connessioni in media tensione e servono potenze elevate al fine di garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza;

b) le infrastrutture di ricarica veloci hanno connessioni in bassa tensione e hanno la finalità di garantire operazioni di ricarica comunque veloci, ma nell'ambito della mobilità cittadina e con potenze inferiori;

c) le infrastrutture di ricarica pilota con impianti di stoccaggio hanno la funzione di sperimentare l'interazione ottimale con la rete elettrica. Dunque, al contrario delle precedenti, sono deputate anche alla sosta medio-lunga in grado di fornire servizi ancillari e di dispacciamento, quali ad esempio V1G e V2G, prevedendo fasi di carica e scarica delle batterie;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle diverse peculiarità nelle funzioni, nelle caratteristiche tecnologiche e nei criteri di selezione, adottare un apposito decreto per ciascuno dei tipi di infrastruttura di ricarica sopra elencato;

Ritenuto di definire, con il presente decreto, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica» del PNRR per la realizzazione di infrastrutture di ricarica nei centri urbani, con le finalità di:

potenziare il servizio nelle zone con maggior parco circolante;

ottenere una copertura omogenea del territorio nazionale, regionale e provinciale;

massimizzare il ricorso a stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e aree di sosta esistenti, al fine di evitare ulteriore sottrazione di suolo e ottimizzare l'utilizzo delle connessioni alla rete elettrica già presenti;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerata l'opportunità di definire criteri in linea con il regolamento (UE) n. 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, il quale prevede l'obbligo per gli Stati membri di collocare punti di ricarica accessibili al pubblico ad una distanza massima di 60 km in ogni direzione di marcia lungo la rete stradale centrale TEN-T;

Ritenuto di provvedere alle predette finalità definendo una ripartizione delle 13.755 stazioni di ricarica in ambiti provinciali o interprovinciali, con lotti corrispondenti a perimetri amministrativi pari a quelli delle province, all'interno dei quali individuare una distribuzione che tenga conto principalmente del parco circolante affinata sulla base di ulteriori indicatori quali:

a) la disponibilità di rimesse, parcheggi e *box* auto privati per nucleo familiare;

b) la qualità dell'aria;

c) la penetrazione attuale di auto elettriche;

d) la vocazione turistica dei comuni;

Considerato il supporto tecnico che la società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a., ha fornito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella stima dei costi delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici, sulla base dei dati di costo attuale del mercato italiano e delle regole di connessione per le reti di bassa e media tensione in vigore in Italia;

Ritenuto opportuno considerare separatamente le voci di costo che compongono l'investimento, parametrando le spese di connessione e progettazione in funzione di quelle relative alle infrastrutture di ricarica;

Ritenuto congruo, sulla base delle risultanze dell'attività di supporto svolta da RSE S.p.a., stimare il valore unitario per le infrastrutture di ricarica di Tipo B pari a 50.000 euro;

Considerati gli esiti della consultazione pubblica delle parti interessate e degli *stakeholder* sulla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 (Infrastrutture di ricarica elettrica), avviata il 20 maggio 2022 con comunicazione avvenuta tramite pubblicazione sul portale *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e chiusasi il 6 giugno 2022;

Visti, in particolare, gli obblighi, stabiliti con la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, come da successive e richiamate modifiche, di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nello specifico:

a) la *milestone* M2C2-27, in scadenza al T2 2023: notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di almeno 4.700 stazioni di ricarica in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia.;

b) la *milestone* M2C2-28, in scadenza al T4 2024: aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 7.500 punti pubblici di ricarica rapida in strade extraurbane e almeno 9.055 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

c) il *target* M2C2-29bis, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di almeno 4.700 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

d) il *target* M2C2-30bis, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di almeno 13.755 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

Visto che, per raggiungere i predetti *milestone* e *target*, considerando i costi tipici rilevati e il contributo massimo ammissibile che deve tener conto della riduzione percentuale minima in fase di gara, è necessario prevedere uno stanziamento pari a 353.159.625 euro per la realizzazione solo delle infrastrutture di Tipo B, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 («Infrastrutture di ricarica elettrica») pari a 741.320.000 euro;

Considerato che saranno implementati ulteriori interventi normativi finalizzati al raggiungimento degli altri *milestone* e *target* previste nella Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3;

Considerato inoltre, che per raggiungere le *milestone* intermedie e al contempo garantire una buona partecipazione alle procedure di gara nel tempo, anche alla luce del progressivo sviluppo della domanda di servizi di ricarica elettrica degli autoveicoli, è necessario ripartire le predette risorse destinate esclusivamente alle infrastrutture di Tipo B su due annualità secondo la seguente cadenza: 2023, 254.208.175 euro; 2024, 98.951.450 euro;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Modalità di erogazione delle risorse PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2022, n. 37, recante «Procedura semplificata di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche *in itinere* ed *ex post*»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 gennaio 2023, n. 1, recante «Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 marzo 2023, n. 10, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2023, n. 11, recante «Registro integrato dei controlli PNRR - Sezione controlli *milestone* e *target*»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023, n. 16, recante «Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2023, n. 19, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2023, n. 25, recante «Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell'appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive *ex* art. 22 par. 2, lettera *d)*, regolamento (UE) n. 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione *ex* art. 10, decreto legislativo n. 231/2007»;

Vista la circolare 22 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0»;

Viste le Linee guida per i soggetti attuatori allegate allo strumento denominato «Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza», adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il MASE;

Vista la circolare del Dipartimento per l'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione *format* per l'attuazione delle misure»;

Vista la circolare del Dipartimento per l'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti»;

Vista la circolare del Dipartimento per l'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare:

a) l'art. 1, comma 1, lettera *c)* che prevede l'applicazione specifica del regolamento per aiuti per la tutela dell'ambiente;

b) l'art. 4, rubricato «Soglie di notifica»;

c) l'art. 36-*bis*, rubricato «Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni»;

Considerato che risultano rispettate le condizioni previste dal combinato disposto dei citati articoli 4 e 36-*bis* del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/1315 e, in particolare, verificato che:

a) i costi ammissibili sono coerenti con quanto previsto all'art. 36-*bis*, comma 3;

b) è rispettato il limite di aiuto previsto ad uno stesso beneficiario di cui all'art. 36-*bis*, comma 7;

c) è rispettato il limite di 300 milioni di euro l'anno per segmento tecnologico, qui identificato con le infrastrutture nei centri urbani, e quello di 30 milioni di euro per impresa per progetto di cui all'art. 4, comma 1, lettera s-*ter*);

d) gli aiuti sono concessi esclusivamente per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso (art. 36-*bis*, comma 8);

e) è necessario implementare una misura di aiuto a favore delle infrastrutture di ricarica poiché i veicoli stradali alimentati esclusivamente a energia elettrica oggi presenti in Italia rappresentano meno del 3% del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati in Italia; a tal fine, le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sono considerati come facenti parte della medesima categoria di veicoli (art. 36-*bis*, comma 11);

f) l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili;

Ritenuto quindi, per il presente aiuto, di procedere con la comunicazione ai sensi del predetto regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/1315;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12 gennaio 2023 - Criteri e modalità per la concessione dei benefici per la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici;

Vista la convenzione stipulata con il GSE prot. n. 44 del 15 marzo 2023 e approvata con d.d. n. 255 di pari data, recante «Convenzione *ex* art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per il supporto tecnico-operativo per l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» - CUP F56I23000000006, e ammessa alla registrazione della Corte dei conti l'8 maggio 2023 al n. 1645;

Considerato che la convenzione di cui alla linea precedente disciplina le attività connesse e correlate all'Investimento 4.3 «Sviluppo di infrastruttura di ricarica» del PNRR, il cui ambito di applicazione è oggetto del presente decreto;

Ritenuto che ai fini di assicurare l'accelerazione e lo snellimento delle procedure PNRR e l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR è necessario il rafforzamento delle strutture amministrative, nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, garantendo al contempo il coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

Considerato che l'ambito di applicazione del presente decreto coincide con l'oggetto della citata convenzione stipulata tra il Ministero ed il soggetto gestore «Gestore dei servizi energetici S.p.a.», individuato con il decreto del direttore della DGIE n. 333 del 10 maggio 2023, per l'attuazione dell'Investimento 4.3 «Sviluppo di infrastruttura di ricarica» del PNRR;

Considerato pertanto necessario che, al fine di garantire la continuità e coerenza all'azione amministrativa, nel rispetto delle scadenze per il raggiungimento dei rinnovati *milestone* e *target* fissati dal PNRR, è necessario che l'intero processo di attuazione del predetto Investimento venga gestito dal medesimo soggetto gestore;

Considerato che i compiti in capo al GSE, ed i costi da riconoscere a quest'ultimo, per lo svolgimento delle attività di supporto connesse all'attuazione dell'Investimento 4.3 della Missione 2 Componente 2 «Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica» sono definiti nella convenzione stipulata tra il Ministero ed il GSE;

Visto il decreto del direttore della DGIE n. 333 del 10 maggio 2023 contenente l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani;

Visto il decreto del direttore della DGIE n. 416 del 30 giugno 2023 con il quale il Ministero ha reso pubblica la graduatoria definitiva dei progetti risultati idonei e ammessi al beneficio con l'individuazione, per ciascuno di essi, dell'importo aggiudicato;

Ritenuto di rendere nuovamente disponibili le risorse non assegnate tramite l'avviso pubblico di cui al decreto del direttore della DGIE n. 333 del 10 maggio 2023 attraverso una nuova procedura competitiva;

Ritenuto di dover:

sostituire integralmente il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12 gennaio 2023, anche al fine di favorire il raggiungimento dei rinnovati *milestone* e dei *target* previsti dalla misura Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica» del PNRR;

mantenere l'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12 gennaio 2023 con riferimento ad ogni fine connesso dell'attuazione degli esiti delle procedure di selezione già avviate alla data di cui al successivo art. 16, ivi compresi gli effetti della predetta convenzione stipulata tra il Ministero ed il GSE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto;

Vista la nota prot. n. 0026695 del 12 febbraio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano, ove compatibili e non in contrasto, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché le seguenti:

a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) «soggetto gestore»: Gestore dei servizi energetici S.p.a. o GSE, soggetto incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per l'efficace e tempestiva attuazione della Missione 2, Componente 2, dell'Investimento 4.3, del PNRR;

c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) «ambito»: l'ambito provinciale o interprovinciale di cui all'allegato 2;

e) «lotto»: il perimetro amministrativo aggregato a livello provinciale di cui all'allegato 2;

f) «stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali»: le stazioni ove sono ubicati impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano non appartenenti alla rete autostradale, iscritti presso l'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

g) «centri urbani»: i centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e delimitati ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto;

h) «strada urbana»: strada interna ad un centro abitato, come definita dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

i) «parcheggio esistente»: l'area impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al pubblico per la sosta;

l) «impresa»: l'impresa di qualsiasi dimensione, operante in tutti i settori;

m) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese;

n) «soggetto proponente»: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito o costituendo, che presenta l'istanza per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto;

o) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»: le imprese e gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto e responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della messa in funzione dei progetti oggetto dell'agevolazione medesima, nonché dell'espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi ai medesimi progetti;

p) «stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica»: una singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli elettrici posta in un luogo specifico, costituita da uno o più punti di ricarica;

q) «punto di ricarica»: un'interfaccia per il trasferimento di energia elettrica a un veicolo elettrico che, sebbene possa disporre di uno o più connettori per permettere l'uso di diversi tipi di connettori, è in grado di ricaricare un solo veicolo elettrico alla volta;

r) «presa o connettore di ricarica»: l'interfaccia fisica tra il punto di ricarica e il veicolo elettrico attraverso la quale avviene lo scambio di energia elettrica;

s) «gruppo di stazioni di ricarica»: due o più stazioni di ricarica situate in un luogo specifico;

t) «data di avvio del progetto»: per data di avvio del progetto ammesso a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto si intende la prima data in ordine cronologico, in ogni caso successiva alla data di presentazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione, tra la data della prima fattura di acquisto di beni o servizi funzionali alla realizzazione del progetto e la data di inizio lavori di installazione delle stazioni di ricarica, attestata mediante dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;

u) «data di fine lavori»: la data in cui è completata l'installazione, a regola d'arte, a seguito di collaudo, dell'infrastruttura di ricarica e delle relative interconnessioni elettriche;

v) «data di entrata in funzione»: la data di avvio del servizio di ricarica al pubblico presso le stazioni oggetto di incentivazione.

Art. 2.

Finalità dell'intervento

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare nei centri urbani di almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici.

2. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12 gennaio 2023, la cui efficacia permane ad ogni fine connesso all'attuazione degli esiti delle procedure di selezione già avviate alla data di cui al successivo art. 16, ivi compresi gli effetti della Convenzione prot. n. 44 del 15 marzo 2023 stipulata tra il Ministero ed il GSE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto.

TITOLO I

RISORSE DISPONIBILI E REQUISITI GENERALI

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite annualmente come di seguito:

a) anno 2023: 254.208.175 euro;

b) anno 2024: 98.951.450 euro;

Art. 4.

Soggetto gestore

1. Per l'attuazione dell'Investimento di cui al presente decreto e la definizione di misure di efficientamento amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *g)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero si avvale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 45-*bis* del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni del supporto tecnico-operativo di un soggetto gestore, individuato nel GSE tramite la Convenzione prot. n. 44 del 15 marzo 2023 sottoscritta con il Ministero ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e approvata con il decreto del direttore DGIE n. 255.

2. La convenzione di cui al comma 1 regola i rapporti intercorrenti tra il Ministero e il soggetto gestore, nonché gli impegni specifici di quest'ultimo in ordine all'esecuzione delle attività di supporto tecnico-operativo.

Art. 5.

Capacità tecnica e professionale del soggetto proponente

1. Al fine di garantire la necessaria esperienza e affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle stazioni di ricarica nel tempo, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese o gli RTI costituiti o costituendi che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito stazioni di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica riferito all'ambito per il quale è proposta istanza al beneficio.

Art. 6.

Requisiti dei progetti

1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i progetti che:

a) sono avviati successivamente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto;

b) prevedono, per ciascun ambito per il quale è proposta istanza al beneficio, la realizzazione del numero minimo di stazioni di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all'ambito, come indicato negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15; tali avvisi potranno inoltre stabilire dei vincoli relativi al numero massimo di stazioni incentivabili all'interno di un gruppo di stazioni di ricarica;

c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta, da parte del soggetto proponente, di una determinata potenza in uno specifico luogo per l'installazione di una stazione di ricarica e l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilità della capacità della rete elettrica nell'area interessata dall'installazione della stazione di ricarica nonché l'indicazione dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica;

d) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull'area per l'installazione della stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l'installazione e la gestione delle stazione di ricarica per almeno cinque anni, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;

e) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull'area per la realizzazione delle nuove stazioni, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;

f) qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico, sono corredati di uno dei seguenti titoli che attesti la disponibilità del suolo pubblico:

I. titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-*bis* dell'art. 57 del decreto-legge n. 76/2020;

II. titolo autorizzativo ottenuto a seguito di istanza presentata all'ente proprietario della strada ai sensi all'art. 57, comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;

III. titolo autorizzativo derivante dalla aggiudicazione di una procedura comparativa ad evidenza pubblica;

IV. aver sottoscritto un protocollo di intesa con il comune, vigente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, in cui viene specificata l'ubicazione delle stazioni di ricarica;

V. aver ottenuto un decreto di occupazione del suolo pubblico da parte dell'ente competente;

VI. atti comprovanti l'ammissione all'*iter* di cui all'art. 57, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020;

g) rispettano il principio di «non arrecare danno significativo» (cd. «*Do No Significant Harm*» - DNSH) in linea con le pertinenti indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) ed eventuali successivi aggiornamenti»;

h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;

i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, per:

a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, ivi compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per stazione di ricarica;

b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera *a)*;

c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di ricarica di cui alla lettera *a)*.

2. Ai fini dell'ammissibilità al beneficio di cui al presente decreto le spese devono essere conformi:

ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR.

3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio di cui al presente decreto:

a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;

b) le spese relative all'acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l'affitto, la locazione e la servitù;

c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;

d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.

4. Qualora il soggetto beneficiario/attuatore realizzi progetti con un numero stazioni di ricarica superiore a quello complessivo indicato per ciascun ambito negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15, il contributo è assegnato esclusivamente in riferimento al numero di stazioni di ricarica ivi indicate e in relazione a tali stazioni è richiesta la rendicontazione delle spese ammissibili.

5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario/attuatore realizzi, nell'ambito delle stazioni di ricarica ammesse a contributo di cui al presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto a quelli indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15, ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con dotazioni tecnologiche superiori ai requisiti minimi delle stazioni di ricarica, indicati nell'allegato 1, le relative spese, qualora rientranti fra quelle ammissibili, possono accedere al contributo, fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.

6. Non sono in alcun caso ammesse le spese non conformi al principio di assenza del cd. «doppio finanziamento» di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241 e non conformi al principio di «non arrecare danno significativo» (cd. «*Do No Significant Harm*» - DNSH).

Art. 8.

Contributo concedibile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in forma di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.

2. I soggetti beneficiari/attuatori non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 40% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.

TITOLO II

PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE

Art. 9.

Procedure di selezione

1. Le risorse di cui all'art. 3 sono assegnate all'esito di procedure di selezione nel biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 e negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15.

2. Gli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15 prevedono procedure di selezione riferite a ciascun ambito o accorpamenti di due o più ambiti e stabiliscono il numero complessivo di stazioni previste per ciascun ambito e lotto, il numero minimo di stazioni di ricarica da realizzare in ciascun lotto e, conseguentemente, il numero massimo di soggetti beneficiari/attuatori per ciascun ambito, nonché le prescrizioni per il dimensionamento delle proposte progettuali.

3. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15.

4. I soggetti proponenti indicano nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:

a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%;

b) il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15 con riferimento a ciascun ambito e lotto.

5. I soggetti proponenti presentano l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 15.

6. Le risorse non assegnate a seguito di una procedura di selezione possono essere nuovamente messe a gara tramite successiva procedura di selezione nell'ambito dello stesso anno, o eventualmente riallocate dal Ministero, tramite provvedimento della Direzione generale competente, nell'ambito dell'anno successivo, modificando lo stanziamento complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 10.

Criteri di selezione

1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore forma una graduatoria per ciascuna procedura di selezione, secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di presentazione della domanda.

2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma la graduatoria per ciascuna procedura di selezione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato secondo i seguenti criteri:

a) fino a 70 punti sulla base dell'offerta di riduzione percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da assegnare sulla base della seguente formula:

$$P_1 = 70 \cdot \frac{R_{off}}{R_{max}}$$

dove:

1) R_{off}: è la percentuale di riduzione del contributo concedibile offerta dal soggetto proponente;

2) R_{max}: è la percentuale di riduzione massima registrata nel bando relativo all'ambito di riferimento;

b) fino a 5 punti sulla base della diffusione a livello comunale, da assegnare secondo la seguente formula:

dove:

$$P_2 = 5 \cdot \frac{C_i}{C_{tot}}$$

1) C_i: è il numero di comuni nei quali è prevista la realizzazione di almeno una stazione di ricarica;

2) C_{tot} è il numero di comuni presenti nell'ambito in riferimento al quale è presentato il progetto;

c) fino a 5 punti sulla base della localizzazione dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:

$$P_3 = 5 \cdot \frac{S_{rc}}{S_{tot}} + 2,5 \cdot \frac{S_{pe}}{S_{tot}}$$

dove:

1) S_{pe}: è il numero di stazioni di ricarica previste presso parcheggi esistenti;

2) S_{rc}: è il numero di stazioni di ricarica previste presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;

3) S_{tot}: è il numero totale di stazioni di ricarica previste per ciascuna procedura di selezione degli ambiti per la quale è presentato il progetto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio P_3, l'installazione di stazioni di ricarica presso un parcheggio esistente ubicato all'interno di una stazione di rifornimento concorre alla formazione del punteggio o come S_{rc} o come S_{pe} (*double counting* non ammesso);

d) fino a 20 punti sulla base del possesso del preventivo di connessione e del titolo autorizzativo per la realizzazione delle stazioni di ricarica su suolo pubblico:

$$P_4 = 20 \cdot \frac{S_{full}}{S_{tot}} + 10 \cdot \frac{S_{sp}}{S_{tot}}$$

dove:

1) S_{full} è il numero di stazioni di ricarica dotate di preventivo di connessione e di uno dei titoli abilitativi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)* dal punto I al punto V;

2) S_{sp} è il numero di stazioni di ricarica dotate del solo titolo abilitativo alla realizzazione su suolo pubblico, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)* dal punto I al punto V;

3) S_{tot}: è il numero totale di stazioni di ricarica previste per ciascuna procedura di selezione degli ambiti per la quale è presentato il progetto.

3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti proponenti il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, le procedure di selezione degli ambiti di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.

4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari/attuatori per ciascuna procedura di selezione degli ambiti al Ministero il quale, entro trenta giorni, la approva e la pubblica sul proprio sito istituzionale.

5. Entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, comunque successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti beneficiari/attuatori.

TITOLO III
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI/SOGGETTI ATTUATORI

Art. 11.
Entrata in funzione

1. I soggetti beneficiari/attuatori garantiscono l'entrata in funzione delle stazioni di ricarica di cui risultano aggiudicatari per ciascuna procedura di selezione entro i termini stabiliti negli avvisi pubblici di cui all'art. 15, al fine di favorire il conseguimento di *milestone* e *target* associati alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.

Art. 12.
Erogazione del contributo

1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto, il Ministero procede all'erogazione delle agevolazioni a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari/attuatori, della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento di cui all'art. 15. La richiesta deve contenere, altresì, la documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i *target* conseguiti, per la quota parte di competenza, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui all'art. 15. Con medesimo provvedimento si stabiliscono le verifiche, di competenza del soggetto gestore, propedeutiche alle erogazioni di cui al presente comma.

2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025.

3. Il contributo viene trasferito secondo le modalità operative afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonché secondo le direttive della direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per l'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero.

Art. 13.
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari/attuatori

1. I soggetti beneficiari/attuatori, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 e dal provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a:

a) rispettare le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;

b) manutenere e garantire l'accesso del pubblico alla stazione di ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in funzione, assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti informatici;

c) riportare su tutte le stazioni di ricarica un logo ad alta visibilità che dia evidenza del contributo pubblico ricevuto, secondo modalità definite ai sensi dell'art. 15;

d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) effettuare il «controllo gestionale interno», che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;

f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 2021/241, nonché gli obblighi di rendicontazione del conseguimento di *milestone* e *target* associati al progetto per la quota parte di competenza e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa, assicurandone il tempestivo inserimento nell'apposita piattaforma informatica, nonché garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS);

g) trasmettere le informazioni richieste per l'operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico;

h) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento, ovvero al soggetto gestore della misura;

i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «Finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a disposizione, su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Organismo di *Audit*, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute — o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi — ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione;

n) comprovare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

o) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)* del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

p) assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;

q) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale in tema di appalti e aiuti di Stato;

r) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero e il soggetto gestore, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in sede civile, penale o amministrativa che dovessero interessare le operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241;

s) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;

t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o dal soggetto gestore;

u) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal soggetto gestore in attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;

v) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando altresì le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di *Audit*, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco* presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;

w) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono espletati nel rispetto delle procedure e indicazioni operative contenute nelle linee guida per i soggetti attuatori, in allegato al documento descrittivo del sistema di gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR di competenza del Ministero, nonché di ulteriori istruzioni eventualmente rese disponibili dal Ministero stesso ovvero dal soggetto gestore.

3. I soggetti beneficiari/attuatori possono cedere, previa comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarità delle stazioni di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e messa in funzione. La cessione è subordinata all'assunzione da parte dei nuovi titolari, mediante espressa previsione nel contratto di cessione, di ciascuno degli obblighi previsti in relazione ai soggetti beneficiari, anche nel rispetto dell'art. 8, comma 2. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, verifica, a seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.

Art. 14.

Revoca del contributo

1. I contributi sono revocati dal Ministero se il soggetto beneficiario/attuatore:

a) ha reso, nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verità;

b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11.

2. I contributi sono altresì revocati, in tutto o in parte, nei casi individuati con il decreto di cui all'art. 15.

3. Nel caso di cessione delle stazioni di ricarica a terzi di cui all'art. 13, comma 3, il Ministero revoca il contributo:

a) se è mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 3;

b) se il cessionario ha reso dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verità;

c) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15.

4. Il soggetto beneficiario/attuatore o il cessionario ai sensi dell'art. 13, comma 3, è tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

5. Il Ministero può effettuare, in qualunque fase del procedimento, anche delegando il soggetto gestore, ispezioni e controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, sui soggetti beneficiari/attuatori, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le stazioni di ricarica oggetto dei contributi.

6. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente versati anche avvalendosi del soggetto gestore.

Art. 15.

Disposizioni attuative

1. Il Ministero, tramite provvedimento della Direzione generale competente, approva gli avvisi pubblici, su proposta del GSE, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di stazioni di ricarica elettrica nei centri urbani i quali definiscono, il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito e per lotto anche in considerazione di quanto previsto all'art. 9, comma 2, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari/attuatori, le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'Investimento di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio del «non arrecare un danno significativo» ed individuano i casi di revoca totale e parziale del contributo.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 18 marzo 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1461

AVVERTENZA:

Il testo del decreto con i relativi allegati è consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

24A02203

DECRETO 18 marzo 2024.

Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, del 22 gennaio 2021, sugli orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza (SWD (2021)12 *final*);

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 12 settembre 2023, che modifica la predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Atteso che in data 24 novembre 2023 la Commissione europea, ad esito del processo di riprogrammazione del PNRR, ha adottato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della suddetta decisione di

esecuzione del 13 luglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM/2023/765 *final*);

Considerato che la predetta proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, è stata adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023;

Visto l'allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da richiamate modifiche e proposta di modifica, in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 - «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica»;

Considerata la necessità, nelle more della pubblicazione della decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, di procedere con l'adozione di provvedimenti recanti i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica», anche al fine del rispetto del conseguimento dei riconnessi *target* e *milestone*;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

Visti i contenuti definitori in materia di mobilità elettrica contenuti nel regolamento UE 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 4, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 57;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica, attribuendo a quest'ultimo, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico medesimo, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (di seguito PNIEC), predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

Vista la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030 inviata dal Ministero alla Commissione europea il 30 giugno 2023;

Vista la comunicazione Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo per l'economia e la società e al comitato delle regioni COM (2016) 501 *final*, del 20 luglio 2016, recante «Una strategia europea per la mobilità a bassa emissione»;

Vista la comunicazione COM (2020) 789 *final* della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 dicembre 2020, avente a oggetto la «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente»;

Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato ai sensi dell'art. 17-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti gli *Operational arrangements* siglati dalla Commissione europea e dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea;

Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del citato regolamento (UE) 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle comunità;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Viste le linee guida per la strategia di *audit* 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, «Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate»;

Vista la risoluzione del comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della *governance* multilivello in europa;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (*Gazzetta Ufficiale* 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pag. 47-360);

Visto il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2022;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l'art. 1, comma 1044, della ridetta legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», in particolare:

a) l'art. 2, comma 6-*bis*, il quale stabilisce che le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Piano, almeno il 40%delle risorse territorialmente allocabili, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;

b) l'art. 6, che ha istituito, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero

dell'economia e delle finanze, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

c) l'art. 8, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

d) l'art. 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli interventi «possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»;

Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed in particolare l'art. 45-*bis* che prevede che «il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale, con riferimento ai codici unici di progetto (CUP) di cui al comma 1 del medesimo articolo, «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto l'art. 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti *milestone* e *target* che, per la misura M2C2 Investimento 4.3, assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'importo complessivo di 741.320.000,00 euro;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerati i principi trasversali per l'attuazione del PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali e il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del CUP nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare l'art. 14, comma 1, lettera *g)*, secondo cui, in attuazione della misura Missione

2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministro della transizione ecologica) sono definiti criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici *fast* e *ultrafast*, anche dotate di sistemi di accumulo integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilità sostenibile, nonché misure di efficientamento amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

Ritenuto di dover garantire una diffusione uniforme sul territorio nazionale delle infrastrutture di ricarica *fast* e *ultra-fast*, al fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica, con particolare riguardo alla lunga percorrenza, e che tale finalità possa esser perseguita attraverso la predisposizione di lotti e perimetri amministrativi che consentano di individuare una complessiva distribuzione uniforme, che tenga anche conto delle esigenze in termini di volume di traffico;

Considerato che nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 4.3 (Infrastrutture di ricarica elettrica) del PNRR, come da successive e richiamate modifiche, è prevista la realizzazione e l'entrata in funzione di:

1) almeno 7 500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A o super veloci);

2) almeno 13 755 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito TIPO B o veloci);

3) 100 stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia;

Considerato che la tipologia tecnologica oggetto di contributo comprende interventi diversi in termini di caratteristiche e modalità di funzionamento per i clienti finali, in quanto:

a) le infrastrutture di ricarica super veloci hanno connessioni in media tensione e servono potenze elevate al fine di garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza;

b) le infrastrutture di ricarica veloci hanno connessioni in bassa tensione e hanno la finalità di garantire operazioni di ricarica comunque veloci, ma nell'ambito della mobilità cittadina e con potenze inferiori;

c) le infrastrutture di ricarica pilota con impianti di stoccaggio hanno la funzione di sperimentare l'interazione ottimale con la rete elettrica. Dunque, al contrario delle precedenti, sono deputate anche alla sosta medio-lunga in grado di fornire servizi ancillari e di dispacciamento, quali ad esempio V1G e V2G, prevedendo fasi di carica e scarica delle batterie;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle diverse peculiarità nelle funzioni, nelle caratteristiche tecnologiche e nei criteri di selezione, adottare un apposito decreto per ciascun tipo di infrastruttura di ricarica sopra elencato;

Ritenuto di definire, con il presente decreto, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica» del PNRR la realizzazione di infrastrutture di ricarica super veloce sulle strade extraurbane con l'obiettivo di:

a) ottenere una copertura omogenea del territorio;

b) massimizzare il ricorso a stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e alle aree di sosta esistenti, al fine di evitare ulteriore sottrazione di suolo e ottimizzare l'utilizzo delle connessioni alla rete elettrica già presenti;

c) potenziare il servizio nelle zone di maggior percorrenza;

Visto il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerata l'opportunità di definire criteri in linea con il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, il quale prevede l'obbligo per gli Stati membri di collocare punti di ricarica accessibili al pubblico ad una distanza massima di 60 km in ogni direzione di marcia lungo la rete stradale centrale TEN-T;

Ritenuto di provvedere alle predette finalità definendo una ripartizione delle 7.500 stazioni di ricarica in ambiti infraregionali con lotti corrispondenti a perimetri amministrativi di area pari a circa 20x20 chilometri, all'interno dei quali individuare una distribuzione che tenga conto:

a) del livello minimo di infrastrutture di ricarica per chilometro quadrato necessario a garantire una base uniforme;

b) del numero di stazioni di servizio di carburanti tradizionali presenti in ciascun lotto, al fine di privilegiarne l'utilizzo;

c) della necessità di garantire che almeno il 40% delle infrastrutture di ricarica sia realizzato nel sud Italia;

Considerato il supporto tecnico che la società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a. ha fornito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella stima dei costi delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici, sulla base dei dati di costo attuale del mercato italiano e delle regole di connessione per le reti di bassa e media tensione in vigore in Italia;

Ritenuto opportuno considerare separatamente le voci di costo che compongono l'investimento, parametrando le spese di connessione e progettazione in funzione di quelle relative alle infrastrutture di ricarica;

Ritenuto congruo, sulla base delle risultanze dell'attività di supporto svolta da RSE S.p.a., stimare il valore unitario per le infrastrutture di ricarica di TIPO A pari a 81.000 euro;

Considerati gli esiti della consultazione pubblica delle parti interessate e degli *stakeholder* sulla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, avviata il 20 maggio 2022 con comunicazione avvenuta tramite pubblicazione sul porta-

le web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e chiusasi il 6 giugno 2022;

Visti, in particolare, gli obblighi, stabiliti con la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, come da successive e richiamate modifiche, di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nello specifico:

a) la *milestone* M2C2-28, in scadenza al T4 2024: aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 7 500 punti pubblici di ricarica rapida in strade extraurbane e almeno 9 055 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

b) il *target* M2C2-29, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di almeno 2.500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extraurbane da almeno 175 kW;

c) il *target* M2C2-30 in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di almeno 7.500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extraurbane da almeno 175 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia.;

Visto che, per raggiungere i predetti *milestone* e *target*, considerando i costi tipici rilevati e il contributo massimo ammissibile tenuto conto della riduzione percentuale minima prevista, è necessario prevedere uno stanziamento pari a 359.943.750 euro per la realizzazione di infrastrutture di TIPO A, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, pari a 741.320.000 euro;

Considerato che saranno implementati ulteriori interventi normativi finalizzati al raggiungimento delle altre *milestone* e *target* previste nella Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3;

Considerato inoltre, che per raggiungere le *milestone* intermedie e al contempo garantire una buona partecipazione alle procedure di gara nel tempo, anche alla luce del progressivo sviluppo della domanda di servizi di ricarica elettrica degli autoveicoli, è necessario ripartire le predette risorse destinate esclusivamente alle infrastrutture di TIPO A sulle due annualità secondo la seguente cadenza: 2023, 162.982.530 euro; 2024, 196.961.220 euro;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 202, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Modalità di erogazione delle risorse PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2022, n. 37, recante «Procedura semplificata di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche *in itinere* ed *ex post*»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 gennaio 2023, n. 1, recante «Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 marzo 2023, n. 10, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilità speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2023, n. 11, recante «Registro integrato dei controlli PNRR - Sezione controlli *milestone* e *target*»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023, n. 16, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2023, n. 19, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di Tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2023, n. 25, recante «Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di Tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell'appendice tematica rilevazione delle titolarità effettive *ex* art. 22, par. 2, lettera *d)*, regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione *ex* art. 10, decreto legislativo n. 231/2007»;

Vista la circolare 22 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0»;

Viste le linee guida per i soggetti attuatori allegate allo strumento denominato «Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza», adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il MASE;

Vista la circolare del Dipartimento per l'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione *format* per l'attuazione delle misure»;

Vista la circolare del Dipartimento per l'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti»;

Vista la circolare del Dipartimento per l'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare:

a) l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, che prevede l'applicazione specifica del regolamento per aiuti per la tutela dell'ambiente;

b) l'art. 4, rubricato «Soglie di notifica»;

c) l'art. 36-*bis*, rubricato «Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni»;

Considerato che risultano rispettate le condizioni previste dal combinato disposto dei citati articoli 4 e 36-*bis* del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 e, in particolare, verificato che:

a) i costi ammissibili sono coerenti con quanto previsto all'art. 36-*bis*, comma 3;

b) è rispettato il limite di aiuto previsto ad uno stesso beneficiario di cui all'art. 36-*bis*, comma 7;

c) è rispettato il limite di 300 milioni di euro l'anno per segmento tecnologico, qui identificato con le infrastrutture su strada extraurbana, e quello di 30 milioni di euro per impresa per progetto, di cui all'art. 4, comma 1, lettera s-*ter*);

d) gli aiuti sono concessi esclusivamente per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso (art. 36-*bis*, comma 8);

e) è necessario implementare una misura di aiuto a favore delle infrastrutture di ricarica poiché i veicoli stradali alimentati esclusivamente a energia elettrica oggi presenti in Italia rappresentano meno del 3% del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati in Italia; a tal fine, le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sono considerati come facenti parte della medesima categoria di veicoli (art. 36-*bis*, comma 11);

f) l'intensità di aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili;

Ritenuto quindi, per il presente aiuto, di procedere con la comunicazione ai sensi del predetto regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023 - Criteri e modalità per la concessione dei benefici per la realizzazione sulle superstrade di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici;

Vista la convenzione stipulata con il GSE prot. n. 44 del 15 marzo 2023 e approvata con d.d. n. 255 di pari data, recante «Convenzione *ex* art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per il supporto tecnico-operativo per l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» - CUP F56I23000000006, e ammessa alla registrazione della Corte dei conti l'8 maggio 2023 al n. 1645;

Considerato che la convenzione di cui alla linea precedente disciplina le attività connesse e correlate all'Investimento 4.3 «Sviluppo di infrastruttura di ricarica» del PNRR, il cui ambito di applicazione è oggetto del presente decreto;

Ritenuto che ai fini di assicurare l'accelerazione e lo snellimento delle procedure PNRR e l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR è necessario il rafforzamento delle strutture amministrative, nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, garantendo al contempo il coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Considerato che l'ambito di applicazione del presente decreto coincide con l'oggetto della citata Convenzione stipulata tra il Ministero ed il soggetto gestore «Gestore dei servizi energetici S.p.a.», individuato con il decreto del direttore della DGIE n. 333 del 10 maggio 2023, per l'attuazione dell'Investimento 4.3 «Sviluppo di infrastruttura di ricarica» del PNRR;

Considerato pertanto necessario che, al fine di garantire la continuità e coerenza all'azione amministrativa, nel rispetto delle scadenze per il raggiungimento delle *milestone* e dei *target* fissati dal PNRR, è necessario che l'intero processo di attuazione del predetto investimento venga gestito dal medesimo soggetto gestore;

Considerato che i compiti in capo al GSE, ed i costi da riconoscere a quest'ultimo, per lo svolgimento delle attività di supporto connesse all'attuazione dell'Investimento 4.3 della Missione 2, Componente 2 «Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica» sono definiti nella Convenzione stipulata tra il Ministero ed il GSE;

Visto il decreto del direttore della DGIE n. 332 del 10 maggio 2023 contenente l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle superstrade;

Visto il decreto del direttore della DGIE n. 417 del 30 giugno 2023, con il quale il Ministero ha reso pubblico gli esiti della procedura di selezione di cui all'avviso pubblico del 10 maggio 2023, n. 332 per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle superstrade ed in particolare la non ammissibilità e conseguente esclusione di tutte le istanze di ammissione al beneficio pervenute;

Ritenuto di rendere nuovamente disponibili le risorse non assegnate tramite l'avviso pubblico di cui al decreto del direttore della DGIE n. 332 del 10 maggio 2023 attraverso una nuova procedura competitiva;

Ritenuto di dover:

sostituire integralmente il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023, anche al fine di favorire il raggiungimento dei rinnovati *milestone* e dei *target* previsti dalla misura Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica» del PNRR;

mantenere l'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023 con riferimento ad ogni fine connesso all'attuazione degli esiti delle procedure di selezione già

avviate alla data di cui al successivo art. 16, ivi compresi gli effetti della predetta Convenzione stipulata tra il Ministero ed il GSE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto;

Vista la nota prot. n. 0026697 del 12 febbraio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano, ove compatibili e non in contrasto, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché le seguenti:

a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) «soggetto gestore»: Gestore dei servizi energetici S.p.a. o GSE, soggetto incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per l'efficace e tempestiva attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del PNRR;

c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) «ambito»: l'ambito infraregionale di cui all'allegato 2;

e) «lotto»: il perimetro amministrativo di area pari a circa 20x20 km di cui all'allegato 2;

f) «stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali»: le stazioni ove sono ubicati impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano non appartenenti alla rete autostradale, iscritti presso l'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

g) «strada extraurbana»: strada non appartenente alla rete autostradale e distinta in «statale», «regionale» o «provinciale» secondo le definizioni di cui all'art. 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) «parcheggio esistente»: l'area impermeabilizzata, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al pubblico per la sosta;

i) «impresa»: l'impresa di qualsiasi dimensione, operante in tutti i settori;

l) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese;

m) «soggetto proponente»: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito o costituendo, che presenta l'istanza per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto;

n) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»: le imprese e gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto e responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della messa in funzione dei progetti oggetto dell'agevolazione medesima, nonché dell'espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi ai medesimi progetti;

o) «stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica»: una singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli elettrici posta in un luogo specifico, costituita da uno o più punti di ricarica;

p) «stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica oggetto di incentivazione»: la stazione di ricarica o l'infrastruttura di ricarica ubicata su strada extraurbana, ovvero in uno spazio a destra, per ciascun senso di marcia, avente distanza non superiore a 1.000 metri dal limite della strada extraurbana;

q) «punto di ricarica»: un'interfaccia per il trasferimento di energia elettrica a un veicolo elettrico che, sebbene possa disporre di uno o più connettori per permettere l'uso di diversi tipi di connettori, è in grado di ricaricare un solo veicolo elettrico alla volta;

r) «presa o connettore di ricarica»: l'interfaccia fisica tra il punto di ricarica e il veicolo elettrico attraverso la quale avviene lo scambio di energia elettrica;

s) «gruppo di stazioni di ricarica»: due o più stazioni di ricarica situate in un luogo specifico;

t) «data di avvio del progetto»: la prima data in ordine cronologico, in ogni caso successiva alla data di presentazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione, tra la data della prima fattura di acquisto di beni o servizi funzionali alla realizzazione del progetto e la data di inizio lavori di installazione delle stazioni di ricarica, attestata mediante dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;

u) «data di fine lavori»: la data in cui è completata l'installazione, a regola d'arte, a seguito di collaudo, dell'infrastruttura di ricarica e delle relative interconnessioni elettriche;

v) «data di entrata in funzione»: data di avvio del servizio di ricarica al pubblico presso le stazioni oggetto di incentivazione.

Art. 2.

Finalità dell'intervento

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.

2. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023, la cui efficacia permane ad ogni fine connesso all'attuazione degli esiti delle procedure di selezione già avviate alla data di cui al successivo art. 16, ivi compresi gli effetti della convenzione prot. n. 44 del 15 marzo 2023 stipulata tra il Ministero ed il GSE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto.

TITOLO I
RISORSE DISPONIBILI E REQUISITI GENERALI

Art. 3.
Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 359.943.750 euro, cui si provvede mediante l'impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite annualmente come di seguito:

a) anno 2023: 162.982.530 euro;

b) anno 2024: 196.961.220 euro.

Art. 4.
Soggetto gestore

1. Per l'attuazione dell'investimento di cui al presente decreto e la definizione di misure di efficientamento amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *g)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero si avvale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 45-*bis* del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni del supporto tecnico-operativo di un soggetto gestore, individuato nel GSE tramite la Convenzione prot. n. 44 del 15 marzo 2023 sottoscritta con il Ministero ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e approvata con dd n. 255.

2. La Convenzione di cui al comma 1 regola i rapporti intercorrenti tra il Ministero e il soggetto gestore, nonché gli impegni specifici di quest'ultimo in ordine all'esecuzione delle attività di supporto tecnico-operativo.

Art. 5.
Capacità tecnica e professionale del soggetto proponente

1. Al fine di garantire la necessaria esperienza ed affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle stazioni di ricarica, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese o gli RTI costituiti o costituendi che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito stazioni di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica riferito all'ambito o al lotto per il quale è proposta istanza al beneficio.

Art. 6.
Requisiti dei progetti

1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i progetti che:

a) sono avviati successivamente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto;

b) prevedono, per ciascun ambito o lotto per il quale è proposta istanza al beneficio, la realizzazione del numero minimo di stazioni di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all'ambito, come indicato negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15; tali avvisi potranno inoltre stabilire dei vincoli relativi al numero massimo di stazioni incentivabili all'interno di un gruppo di stazioni di ricarica;

c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta, da parte del soggetto proponente, di una determinata potenza in uno specifico luogo per l'installazione di una stazione di ricarica e l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilità della capacità della rete elettrica nell'area interessata dall'installazione della stazione di ricarica nonché l'indicazione dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica;

d) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull'area per l'installazione della stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l'installazione e la gestione delle stazione di ricarica per almeno cinque anni, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;

e) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull'area per la realizzazione delle nuove stazioni, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;

f) qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico, sono corredati di uno dei seguenti titoli che attesti la disponibilità del suolo pubblico:

I. titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-*bis* dell'art. 57 del decreto-legge n. 76/2020;

II. titolo autorizzativo ottenuto a seguito di istanza presentata all'ente proprietario della strada ai sensi all'art. 57, comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;

III. titolo autorizzativo derivante dalla aggiudicazione di una procedura comparativa ad evidenza pubblica;

IV. aver sottoscritto un protocollo di intesa con l'ente competente, vigente alla data di presentazione

dell'istanza di ammissione, in cui viene specificata l'ubicazione delle stazioni di ricarica;

V. aver ottenuto un decreto di occupazione del suolo pubblico da parte dell'ente competente;

VI. atti comprovanti l'ammissione all'*iter* di cui all'art. 57, comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;

g) rispettano il principio di «non arrecare danno significativo» (cd. «*Do No Significant Harm*» - DNSH) in linea con le pertinenti indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)» ed eventuali successivi aggiornamenti;

h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, per:

a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 175 kW di potenza, ivi compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all'installazione delle stazioni di ricarica e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000 euro per stazione di ricarica;

b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera stazione di ricarica di cui alla lettera *a)*;

c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della stazione di ricarica di cui alla lettera *a)*.

2. Ai fini dell'ammissibilità al beneficio di cui al presente decreto le spese devono essere conformi:

ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR.

3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio di cui al presente decreto:

a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;

b) le spese relative all'acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l'affitto, la locazione e la servitù;

c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;

d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.

4. Qualora il soggetto beneficiario/attuatore realizzi progetti con un numero di stazioni di ricarica superiore a quello complessivo indicato per ciascun ambito o lotto negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15, il contributo è assegnato esclusivamente in riferimento al numero di stazioni di ricarica ivi indicate e in relazione a tali stazioni è richiesta la rendicontazione delle spese ammissibili.

5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario/attuatore realizzi, nell'ambito delle stazioni di ricarica ammesse al contributo di cui al presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto a quelli indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15, ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con dotazioni tecnologiche superiori ai requisiti minimi delle stazioni di ricarica, indicati nell'allegato 1, le relative spese, qualora rientranti fra quelle ammissibili, possono accedere al contributo, fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.

6. Non sono in alcun caso ammesse le spese non conformi al principio di assenza del cd. «doppio finanziamento» di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 e non conformi al principio di «non arrecare danno significativo» (cd. «*Do No Significant Harm*» - DNSH).

Art. 8.

Contributo concedibile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in forma di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità in relazione a ciascun ambito o lotto ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.

2. I soggetti beneficiari/attuatori non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 40% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.

TITOLO II

PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE

Art. 9.

Procedure di selezione

1. Le risorse di cui all'art. 3 sono assegnate all'esito di procedure di selezione nel biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 e negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15.

2. Gli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15 prevedono procedure di selezione riferite a ciascun ambito o lotto o accorpamenti di due o più ambiti o lotti e stabiliscono il numero complessivo di stazioni previste per ciascun ambito e lotto, il numero minimo di stazioni di ricarica da realizzare in ciascun lotto e, conseguentemente, il numero massimo di soggetti beneficiari/attuatori, nonché le regole per il dimensionamento delle proposte progettuali.

3. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie, definite ai sensi dell'art. 15.

4. I soggetti proponenti indicano nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:

a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%;

b) il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15 con riferimento a ciascun ambito e lotto.

5. I soggetti proponenti presentano l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 15.

6. Le risorse non assegnate a seguito di una procedura di selezione possono essere nuovamente messe a gara tramite successiva procedura di selezione nell'ambito dello stesso anno, o eventualmente riallocate dal Ministero, tramite provvedimento della Direzione generale competente, nell'ambito dell'anno successivo, modificando lo stanziamento complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 10.

Criteri di selezione

1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore forma una graduatoria per ciascuna procedura di selezione, secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di presentazione della domanda.

2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma la graduatoria per ciascuna procedura di selezione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato secondo i seguenti criteri:

a) fino a 70 punti sulla base dell'offerta di riduzione percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da assegnare sulla base della seguente formula:

$$P_1 = 70 \cdot \frac{R_{off}}{R_{max}}$$

dove:

1) R_{off}: è la percentuale di riduzione del contributo concedibile offerta dal soggetto proponente;

2) R_{max}: è la percentuale di riduzione massima registrata nel bando relativo all'ambito o lotto di riferimento;

b) fino a 5 punti sulla base della diffusione a livello comunale, da assegnare secondo la seguente formula:

$$P_2 = 5 \cdot \frac{C_i}{C_{tot}}$$

dove:

1) C_i: è il numero di comuni nei quali è prevista la realizzazione di almeno una stazione di ricarica;

2) C_{tot} è il numero di comuni presenti nell'ambito o lotto in riferimento al quale è presentato il progetto;

c) fino a 5 punti sulla base della localizzazione dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:

$$P_3 = 5 \cdot \frac{S_{rc}}{S_{tot}} + 2{,}5 \cdot \frac{S_{pe}}{S_{tot}}$$

dove:

1) S_{rc} è il numero di stazioni di ricarica previste presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;

2) S_{pe}: è il numero di stazioni di ricarica previste presso parcheggi esistenti;

3) S_{tot}: è il numero totale di stazioni di ricarica previste per la procedura di selezione dell'ambito o lotto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio P_3 l'installazione di stazioni di ricarica presso un parcheggio esistente ubicato all'interno di una stazione di rifornimento concorre alla formazione del punteggio o come S_{rc} o come S_{pe} (*double counting* non ammesso);

d) fino a 20 punti sulla base del possesso del preventivo di connessione e del titolo autorizzativo per la realizzazione delle stazioni di ricarica su suolo pubblico:

$$P_4 = 20 \cdot \frac{S_{full}}{S_{tot}} + 10 \cdot \frac{S_{sp}}{S_{tot}}$$

dove:

1) S_{full} è il numero di stazioni di ricarica dotate di preventivo di connessione e di uno dei titoli abilitativi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)* dal punto I al punto V;

2) S_{sp} è il numero di stazioni di ricarica dotate del solo titolo abilitativo alla realizzazione su suolo pubblico, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)* dal punto I al punto V;

3) S_{tot}: è il numero totale di stazioni di ricarica previste per la procedura di selezione dell'ambito o lotto.

3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti proponenti il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, le procedure di selezione di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.

4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari/attuatori per ciascuna procedura di selezione

al Ministero, il quale entro trenta giorni la approva e la pubblica sul proprio sito istituzionale.

5. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, comunque successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti beneficiari/attuatori.

TITOLO III

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI/SOGGETTI ATTUATORI

Art. 11.

Entrata in funzione

1. I soggetti beneficiari/attuatori garantiscono l'entrata in funzione delle stazioni di ricarica di cui risultano aggiudicatari per ciascuna procedura di selezione entro i termini stabiliti negli avvisi pubblici di cui all'art. 15, al fine di favorire il conseguimento di *milestone* e *target* associati alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.

Art. 12.

Erogazione del contributo

1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto, il Ministero procede all'erogazione delle agevolazioni a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari/attuatori, della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento di cui all'art. 15. La richiesta deve contenere, altresì, la documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i *target* conseguiti, per la quota parte di competenza, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui all'art. 15. Con medesimo provvedimento si stabiliscono le verifiche, di competenza del soggetto gestore, propedeutiche alle erogazioni di cui al presente comma.

2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025.

3. Il contributo viene trasferito secondo le modalità operative afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di Tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonché secondo le direttive della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per l'unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero.

Art. 13.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari/attuatori

1. I soggetti beneficiari/attuatori, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 e dal provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a:

a) rispettare le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;

b) manutenere e garantire l'accesso del pubblico alla stazione di ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in funzione, assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti informatici;

c) riportare su tutte le stazioni di ricarica un logo ad alta visibilità che dia evidenza del contributo pubblico ricevuto, secondo modalità definite ai sensi dell'art. 15;

d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) effettuare il «controllo gestionale interno», che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;

f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di rendicontazione del conseguimento di *milestone* e *target* associati al progetto per la quota parte di competenza e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa, assicurandone il tempestivo inserimento nell'apposita piattaforma informatica, nonché garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS);

g) trasmettere le informazioni richieste per l'operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico;

h) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all'amministrazione centrale titolare di intervento, ovvero al soggetto gestore della misura;

i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE)

2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «Finanziato dall'Unione europea - *Next Generation* EU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a disposizione, su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'organismo di *audit*, della Commissione europea, dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione, inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione;

n) comprovare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

o) fornire il *set* minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)* del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

p) assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;

q) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale in tema di appalti e aiuti di Stato;

r) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, ovvero il soggetto gestore, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in sede civile, penale o amministrativa, che dovessero interessare le operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;

s) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché a garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o dal soggetto gestore;

u) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal soggetto gestore in attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;

v) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando altresì le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'unità di *audit*, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco* presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;

w) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono espletati nel rispetto delle procedure e indicazioni operative contenute nelle linee guida per i soggetti attuatori, in allegato al documento descrittivo del sistema di gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR di competenza del Ministero, nonché di ulteriori istruzioni eventualmente rese disponibili dal Ministero stesso ovvero dal soggetto gestore.

3. I soggetti beneficiari/attuatori possono cedere, previa comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarità delle stazioni di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e messa in funzione. La cessione è subordinata all'assunzione da parte dei nuovi titolari, mediante espressa previsione nel contratto di cessione, di ciascuno degli obblighi previsti in relazione ai soggetti beneficiari/attuatori, anche nel rispetto dell'art. 8, comma 2. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, verifica, a seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.

Art. 14.

Revoca del contributo

1. I contributi sono revocati dal Ministero se il soggetto beneficiario/attuatore:

a) ha reso, nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verità;

b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11.

2. I contributi sono altresì revocati, in tutto o in parte, nei casi individuati con il decreto di cui all'art. 15.

3. Nel caso di cessione delle stazioni di ricarica a terzi di cui all'art. 13, comma 3, il Ministero revoca il contributo:

a) se è mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 3;

b) se il cessionario ha reso dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verità;

c) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15.

4. Il soggetto beneficiario/attuatore o il cessionario ai sensi dell'art. 13, comma 3, è tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

5. Il Ministero può effettuare, in qualunque fase del procedimento, anche delegando il soggetto gestore, ispezioni e controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, sui soggetti beneficiari/attuatori, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le stazioni di ricarica oggetto dei contributi.

6. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente versati anche avvalendosi del soggetto gestore.

Art. 15.

Disposizioni attuative

1. Il Ministero, tramite provvedimento della Direzione generale competente, approva gli avvisi pubblici, su proposta del GSE, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di stazioni di ricarica elettrica lungo le strade extraurbane, i quali definiscono il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito e per lotto anche in considerazione di quanto previsto all'art. 9, comma 2, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari/attuatori, le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'investimento di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio del «non arrecare un danno significativo» ed individuano i casi di revoca totale e parziale del contributo.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 18 marzo 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1464

AVVERTENZA:

Il testo del decreto con i relativi allegati è consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

24A02204

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 74 giorni, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio-decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determina, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Vista la determina n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto dell'11 luglio 2023, n. 67925, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 14 luglio 2023 e scadenza 12 luglio 2024;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.018 milioni di euro

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 29 aprile 2024 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)*, durata residua settantaquattro giorni, con data di prima emissione 14 luglio 2023 e scadenza 12 luglio 2024, di cui al proprio decreto dell'11 luglio

2023, n. 67925 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 1.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determina della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 24 aprile 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e *redige* apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi

in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le

modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determina dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A02229

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2024.

Modifiche al decreto 23 giugno 2023, recante: «Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996, recante «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 settembre 1996, n. 216;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n. 332, recante «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 settembre 1999, n. 227;

Visto l'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 1, comma 578, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2011 (Rep. atti n. 61/CSR);

Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, recante «Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale», che ha provveduto a determinare, in attuazione dell'art. 15 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide per gli anni 2012-2014, nonché ad individuare, in applicazione dell'art. 8-*sexies*, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza;

Considerato che il sopracitato decreto 18 ottobre 2012 conferma l'erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e ridefinisce, nell'allegato 3, le relative tariffe, nonché prevede che le regioni, per l'adozione dei propri tariffari ricorrono, anche in via alternativa, ai medesimi criteri individuati per la determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 8-*sexies*, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Vista l'intesa sancita il 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il «Patto per la salute per gli anni 2014-2016» (Rep. atti n. 82/CSR), all'art. 9 (Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie);

Visti i decreti del Ministro della salute 18 gennaio 2016, 26 maggio 2022 e 21 giugno 2022, concernenti la commissione permanente di cui all'art. 9 del Patto per la salute 2014-2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Considerato che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023 è stato definito il nuovo nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-*sexies*, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto decreto interministeriale 23 giugno 2023, che stabilisce le date di entrata in vigore, rispettivamente, delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale dal 1° gennaio 2024 e delle tariffe di assistenza protesica dal 1° aprile 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2023, recante proroga della data di entrata in vigore delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al predetto art. 5, comma 1, al 1° aprile 2024;

Vista la convocazione inviata al Ministero della salute dal coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, avente quale allegato la nota prot. n. 0311534 del 22 marzo 2024, riguardante la seduta straordinaria della medesima commissione per il giorno 25 marzo 2024;

Preso atto degli esiti della menzionata riunione della Commissione salute tenutasi alla presenza degli assessori alla salute delle regioni e province autonome e di rappresentanti del Ministero della salute, a fronte dell'espressa richiesta di un cospicuo numero di regioni di prorogare l'entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025 e della correlata disponibilità delle restanti regioni al riguardo;

Considerata la posizione unanime raggiunta dalle regioni e province autonome in merito alla disponibilità ad assecondare la succitata richiesta di rinviare l'entrata in vigore delle predette tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025, anche al fine di valutare una più ampia revisione delle medesime tariffe, assicurando nel contempo una graduale transizione al nuovo tariffario;

Ritenuto pertanto di prorogare la data di entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica di cui all'art. 5, comma 1 del decreto interministeriale 23 giugno 2023, e successive modificazioni, anche al fine delle citate valutazioni di revisione delle suddette tariffe;

Vista la nota prot. n. 4494 del 27 marzo 2024 del Ministero della salute, con la quale è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il previsto concerto;

Vista la nota prot. n. 14739 del 29 marzo 2024, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel trasmettere il competente parere della Ragioneria generale dello Stato, ha rimesso alle valutazioni di merito e di opportunità, di stretta competenza dell'amministrazione proponente, le definitive determinazioni;

Considerato che il citato parere della Ragioneria generale dello Stato per le sue risultanze negative non ha consentito l'invio, da parte del Ministero della salute, al fine dell'inserimento all'ordine del giorno della seduta della conferenza stato-regioni straordinaria fissata per il giorno 29 marzo 2024, ore 12,00, dello schema di provvedimento recante il differimento dell'entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025;

Considerato che, nell'ambito della citata seduta straordinaria della Conferenza, alla quale il Ministero della salute ha comunque partecipato ai fini del previsto esame di altro provvedimento di competenza, le regioni e province autonome hanno aperto la discussione volta ad addivenire al rinvio dell'entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025, conformemente alla posizione unanime dalle stesse raggiunta nella citata riunione del 25 marzo 2025, richiedendo ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute di rivalutare le proprie posizioni al riguardo, tenuto conto delle difficoltà più volte rappresentate e ribadite;

Considerato che a seguito di tale richiesta delle regioni il Ministero della salute ha chiesto l'esame dello schema di decreto recante il differimento dell'entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di

assistenza protesica al 1° gennaio 2025, precedentemente non iscritto all'ordine del giorno;

Tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di quanto ribadito dalle regioni e dell'ampio e approfondito dibattito al riguardo, ha espresso il concerto sullo schema di provvedimento in questione;

Vista la comunicazione del 29 marzo 2024, con la quale il Ministero della salute, tenuto conto degli esiti della seduta in pari data della conferenza stato-regioni straordinaria, ha successivamente trasmesso alla medesima conferenza il citato provvedimento, ai fini della prescritta diramazione;

Vista la nota prot. DAR n. 005439 del 29 marzo 2024, con la quale il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie ha diramato lo schema di decreto recante il differimento dell'entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta straordinaria del 29 marzo 2024 (Re. atti n. 50/CSR del 29 marzo 2024);

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023, recante definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-*sexies*, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992)*

1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023, come successivamente modificato dal decreto interministeriale 31 dicembre 2023, le parole «1° aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2024

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1141

24A02162

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 aprile 2024.

Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto merci su strada».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli, allo scopi di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto

11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015);

Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale;

Considerata l'opportunità di favorire l'accesso alla titolarità delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nel quadro del processo di valutazione dell'interesse degli operatori per le autorizzazioni multilaterali;

Tenuto conto che alcune imprese, assegnatarie di autorizzazioni multilaterali CEMT per mezzo del processo di graduatoria, sono risultate parzialmente rinunciatarie;

Dato atto che, conseguentemente, ne è discesa la disponibilità di n. 34 autorizzazioni multilaterali CEMT;

Sentito il parere delle associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto sarà possibile presentare domanda di assegnazione delle trentaquattro autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili, valide per l'anno 2024.

Ciascuna impresa potrà presentare domanda per un massimo di tre autorizzazioni multilaterali CEMT, e comunque in numero non superiore ai veicoli idonei posseduti, come stabilito dall'art. 10, comma 2 del decreto del Capo Dipartimento del 9 luglio 2013.

Le domande dovranno essere presentate secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del decreto del 9 luglio 2013, a mezzo pec all'indirizzo della Divisione 7, dg.ssadiv7@pec.mit.gov.it.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Le autorizzazioni verranno assegnate con i medesimi criteri previsti per la redazione della graduatoria CEMT dal decreto del Capo Dipartimento del 9 luglio 2013 modificato con decreto dell'11 settembre 2015.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2024

Il direttore generale: DI SANTO

24A02138

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Climara».

Con la determina n. aRM - 55/2024 - 22 del 17 aprile 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Bayer S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CLIMARA;

Confezione: 030183103;

Descrizione: «100 mcg cerotti transdermici» 12 cerotti transdermici in BOPET/Al/PET;

Confezione: 030183091;

Descrizione: «100 mcg cerotti transdermici» 4 cerotti transdermici in BOPET/Al/PET;

Confezione: 030183089;

Descrizione: «50 mcg cerotti transdermici» 12 cerotti transdermici in BOPET/Al/PET;

Confezione: 030183077;

Descrizione: «50 mcg cerotti transdermici» 4 cerotti transdermici in BOPET/Al/PET;

Confezione: 030183040;

Descrizione: «100» 12 cerotti transdermici;

Confezione: 030183038;

Descrizione: «100» 4 cerotti transdermici;

Confezione: 030183026;

Descrizione: «50» 12 cerotti transdermici ;

Confezione: 030183014

Descrizione: «50» 4 cerotti transdermici.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02139

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Norvasc» e «Triatec».

Con determina aRM - 56/2024 - 3912 del 18 aprile 2024 è stata revocata, su rinuncia della Pricetag Spa, l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: NORVASC;

Confezione: 044428062;

Descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse;

Paese di provenienza: Irlanda;

Medicinale: TRIATEC;

Confezione: 043315047;

Descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL;

Paese di provenienza: Germania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02140

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril/amlodipina/idroclorotiazide, «Ramloid».

Estratto determina AAM/PPA n. 276/2024 del 19 aprile 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): C.1.4 - Aggiornamento dei paragrafi 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza relativamente al medicinale RAMLOID.

Confezioni:

048190019 - «5 mg/ 5 mg/ 12,5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190021 - «5 mg/ 5 mg/ 12,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190033 - «5 mg/ 5 mg/ 12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190045 - «5 mg/ 5 mg/ 12,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190058 - «5 mg/ 5 mg/ 12,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190072 - «5 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190084 - «5 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190096 - «5 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190108 - «5 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190110 - «5 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190122 - «10 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190134 - «10 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190146 - «10 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190159 - «10 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190161 - «10 mg/ 5 mg/ 25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190173 - «10 mg/ 10 mg/ 25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190185 - «10 mg/ 10 mg/ 25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190197 - «10 mg/ 10 mg/ 25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190209 - «10 mg/ 10 mg/ 25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al;

048190211 - «10 mg/ 10 mg/ 25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pa-Al-Pvc -Al.

Codice pratica: VC2/2023/56.

Titolare A.I.C.: Adamed S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Mazzini n. 20 – 20123 Milano - codice fiscale 10753240968.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A02163

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone, «Testavan».

Estratto determina AAM/PPA n. 277/2024 del 19 aprile 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il seguente *grouping* di 5 variazioni con conseguente immissione in commercio del medicinale TESTAVAN nelle confezioni di seguito indicate:

«20 mg/g gel transdermico» - 3x1 contenitore multidose da 85,5 g/56 dosi in PP con pompa dosatrice e 1 applicatore - A.I.C. n. 045567031 - base 10 1CGM1R base 32;

«20 mg/g gel transdermico» - 1 contenitore multidose da 85,5 g/56 dosi in PP con pompa dosatrice - A.I.C. n. 045567043 - base 10 1CGM23 base 32.

La confezione A.I.C. n. 045567029 - «20 mg/g gel transdermico» - 3x1 contenitori multidose da 85,5 g/56 dosi in PP con pompa dosatrice e applicatore viene contestualmente eliminata.

Grouping di 5 variazioni:

C.I.z - modifica della procedura di attivazione della pompa, rimozione del requisito di eliminare 2 erogazioni della pompa prima dell'uso e aggiornamento degli stampati in accordo alla linea guida sugli eccipienti e al QRD *template* riguardo il contenuto di etanolo;

C.I.z - rimozione di due applicatori dei tre presenti nella confezione multipla da tre contenitori multidose e dell'applicatore presente nella confezione singola;

A.7 - eliminazione di un produttore di API (Aspen Oss B.V (Moleneind site)) e di un sito di confezionamento secondario (PharmLog Pharma Logistik GmbH);

A.5.b - modifica dell'indirizzo di un sito di confezionamento secondario: Falorni S.r.l. via Dei Frilli 25, Sesto Fiorentino, 50019, Italia.

B.II.e.6.a) - aggiunta di un coperchio sulla testa delle pompe dosatrici senza tappo applicatore.

Vengono modificati i paragrafi 4.2, 4.4, 6.5 ed 8 dell'RCP, 2. 3 e 6 del foglio illustrativo.

Principio attivo: testosterone.

Codice pratica: C1B/2023/806.

Codice di procedura europea: NL/H/3958/001/IB/015/G.

Titolare A.I.C.: The Simple Pharma Company Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Ground Floor, 71 Lower Baggot Street - D02P593 - Dublino (Irlanda).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C-nn».

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL (medicinali soggettI a prescrizione medica limitativa. da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, urologo, andrologo).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02164

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di complesso protrombinico antiemofilico umano attivato, «Feiba».

Estratto determina AAM/PPA n. 282/2024 del 19 aprile 2024

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale FEIBA (A.I.C. n. 024744) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. numeri:

024744043 - «500 UF/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» - 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino solvente da 20 ml;

024744056 - «1000 UF/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» - 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino solvente da 20 ml;

024744070 - «1000 UF/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» - 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 20 ml + 1 dispositivo Baxject II *Hi Flow*;

024744068 - «500 UF/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» - 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 20 ml + 1 dispositivo Baxject II *Hi Flow*.

Una variazione tipo II, C.I.4: per l'aggiornamento degli stampati con l'aggiunta del nuovo evento avverso «aumento del D-dimero della fibrina». Si approva pertanto la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo): 4.6, 4.8, 5.3.

Codice pratica: VN2/2024/9.

Titolare A.I.C.: Baxalta Innovations GMBH, con sede legale in Industriestrasse 67, A-1221, Vienna - Austria.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02165

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene e codeina, «Brufecod».

Estratto determina AAM/PPA n. 283/2024 del 19 aprile 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo IA_B.II.b.3.a: cambio minore nel processo di produzione del prodotto finito, fase di compressione.

Tipo II_B.II.a.3.b.2: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altri eccipienti - Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale; cambiamento nella composizione qualitativa e quantitativa del prodotto finito; introduzione dei seguenti eccipienti: silice colloidale anidra, amido pregelatinizzato; sostituzione di cellulosa microcristallina silicizzata con cellulosa microcristallina; cambiamento quantitativo di un eccipiente del prodotto finito.

Relativamente al medicinale «BRUFECOD» (A.I.C. 042269) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 042269011 «400 mg/30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVDC/PVC/PVDC.

Vengono altresì approvate modifiche puntiformi agli stampati come di seguito meglio descritte:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto:

6. Informazioni farmaceutiche;

6.1 Elenco degli eccipienti;

…(tipo *A)*;

Cellulosa microcristallina….;

..... Silice, colloidale anidra;

Amido, pregelatinizzato…..;

Carmellosa sodica.

Foglio illustrativo:

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Brufecod:

Cellulosa microcristallina….;

..... Silice, colloidale anidra;

Amido, pregelatinizzato…..

Carmellosa sodica.

Codice pratica: VC2/2021/617;

Numero procedura: FI/H/0793/001/II/018/G;

Titolare A.I.C.: Viatris Italia S.r.l. (codice fiscale 02789580590), con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 – Milano, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte: I lotti già prodotti alla data della notifica della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02166

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Fedivelle».

Estratto determina AAM/PPA n. 284/2024 del 19 aprile 2024

È autorizzata la variazione di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 che comporta l'immissione in commercio del medicinale FEDIVELLE nella confezione di seguito indicata:

Principio attivo: colecalciferolo;

A.I.C. n. : 048122055 - «20.000 U.I. capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/Al;

(codice base 32 1FWL67);

Codice pratica: C1B/2023/2417;

Numero procedura: NL/H/4841/002/IB/007;

Titolare A.I.C.: Theramex Ireland Limited, con sede legale e domicilio fiscale 3RD Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64, Dublino, Irlanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed indeterminazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02167

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Kabi»

Estratto determina AAM/PPA n. 300/2024 del 23 aprile 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROCURONIO KABI è modificata, a seguito della variazione NL/H/1072/001/II/035, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): Variazione Tipo II - C.I.2.b

Aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.8, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento e al QRD *template,*

relativamente al medicinale «Rocuronio Kabi» A.I.C. n. 038603 per tutte le confezioni autorizzate.

Codice pratica: VC2/2023/609.

Procedura europea: NL/H/1072/001/II/035.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - Isola della Scala - C.A.P. 37063 Verona (Italia), Codice fiscale 03524050238.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla presente determina.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti

prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A02211

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pazopanib, «Pazopanib Zentiva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 102 del 15 aprile 2024

Procedura europea n. HU/H/0731/001-002/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PAZOPANIB ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano, Italia.

Confezioni:

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 050984018 (in base 10) 1JMX2L (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 050984020 (in base 10) 1JMX2N (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 (3×30) compresse in flacone hdpe con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 050984032 (in base 10) 1JMX30 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc - A.I.C. n. 050984044 (in base 10) 1JMX3D (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc - A.I.C. n. 050984057 (in base 10) 1JMX3T (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 (3×30) compresse in blister al-pvc/pe/pvdc - A.I.C. n. 050984069 (in base 10) 1JMX45 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in lister al-pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050984071 (in base 10) 1JMX47 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050984083 (in base 10) 1JMX4M (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90×1 (3×30) compresse in blister al-pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050984095 (in base 10) 1JMX4Z (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 050984107 (in base 10) 1JMX5C (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 050984119 (in base 10) 1JMX5R (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc - A.I.C. n. 050984121 (in base 10) 1JMX5T (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc - A.I.C. n. 050984133 (in base 10) 1JMX65 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 (2×30) compresse in blister al-pvc/pe/pvdc - A.I.C. n. 050984145 (in base 10) 1JMX6K (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050984158 (in base 10) 1JMX6Y (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister al-pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050984160 (in base 10) 1JMX70 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60×1 (2×30) compresse in blister al-pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050984172 (in base 10) 1JMX7D (in base 32).

Principi attivi: pazopanib.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Remedica Ltd - Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol 3056, Cipro;

PharOS MT Ltd. - HF62X, Hal Far Industrial Estate, - Birzebbugia BBG3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabiilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologi ed internisti.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 dicembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02212

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di terbinafina cloridrato, «Terbinafina Moberg Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 68 del 12 marzo 2024

Procedura europea n. SE/H/2249/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERBINAFINA MOBERG PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Moberg Pharma AB, con sede legale e domicilio fiscale in Gustavslundsvägen 42, 167 51 Bromma, Stockholm, Svezia (SE).

Confezioni:

«98 mg/ml soluzione cutanea» 1 tubo in PE/Laminato da 5 ml - A.I.C. n. 050747017 (in base 10) 1JDPN9 (in base 32);

«98 mg/ml soluzione cutanea» 1 tubo in PE/Laminato da 10 ml - A.I.C. n. 050747029 (in base 10) 1JDPNP (in base 32);

«98 mg/ml soluzione cutanea» 1 tubo in pe da 10 ml - A.I.C. n. 050747031 (in base 10) 1JDPNR (in base 32).

Principio attivo: Terbinafina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

C.P.M. Contract Pharma GmbH

Fruehlingstrasse 7, 83620 Feldkirchen-Westerham, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 27 giugno 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02213

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto indicate imprese, assegnatarie dei marchi d'identificazione a fianco di ciascuna indicato, hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni in dotazione. La Camera di commercio di Caserta con determina dirigenziale n. 299 del 12 aprile 2024, ha preso atto della denuncia di smarrimento e ne ha ordinato la pubblicazione ai sensi della richiamata normativa vigente.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta, con sede a Caserta in via Roma n. 75.

Numero marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni smarriti
47 CE	Enemi Europe Gioielli S.a.s.	Centro Orafo Il Tarì Marcianise	1

24A02141

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, non hanno ottemperato all'obbligo di legge, consistente nel rinnovo del marchio per l'anno 2023, hanno consegnato i punzoni in dotazione e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con determina dirigenziale n. 299 del 12 aprile 2024. I punzoni ritirati sono stati deformati.

Numero marchio	Denominazione impresa	Sede
47 CE	Enemi Europe Gioielli S.a.s.	Centro Orafo Il Tarì Marcianise
122 CE	Muzzico Carmine	Centro Orafo Il Tarì Marcianise
128 CE	Diamond on-line 2000	Centro Orafo Il Tarì Marcianise
130 CE	Silver Gold S.a.s.	Centro Orafo Oromare Marcianise
135 CE	Donadio Giuliana	Centro Orafo Il Tarì Marcianise
141 CE	Esposito Raffaele	Centro Orafo Oromare Marcianise

24A02142

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, con determinazione del dirigente Area 3 - Servizi interni e regolazione del mercato n. 2024000188 del 15 aprile 2024 è stata iscritta nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, riattribuendo il n. 138 AP:

Alfe Gold S.a.s. di Fermani Piertullio - corso Vittorio Emanuele 13/B - 63100 Ascoli Piceno (AP), codice fiscale 02283530448 - REA AP203168 - alfe.gold@legalmail.it - marchio di identificazione n. 138AP.

24A02144

CAMERA DI COMMERCIO DOLOMITI DI TREVISO-BELLUNO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

con la determinazione del dirigente dell'Area 2 servizi alle imprese n. 12 del 30 gennaio 2024, è stato disposto l'annullamento del marchio di identificazione dei metalli preziosi 124TV e la cancellazione dell'impresa La Pepita di Zanatta Sabrina & C. S.n.c., con sede in Preganziol (TV) dal registro degli assegnatari tenuto, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio di Treviso-Belluno.

L'impresa ha provveduto a restituire il punzone in dotazione recante il marchio di identificazione assegnato.

Il punzone allestito e in dotazione all'impresa e da questa riconsegnato alla Camera di commercio di Treviso-Belluno è stato deformato.

24A02143

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 30 aprile 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici

cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Disposizioni per l'istituzione del salario minimo».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Comitato Salario Minimo Subito, via di Campo Marzio n. 46 - 00186 Roma.

24A02262

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Basell Poliolefine Italia S.r.l., in Ferrara.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 150 del 17 aprile 2024, si è provveduto al riesame complessivo con valenza di rinnovo del decreto DEC-2010-0000659 del 4 ottobre 2010 di Autorizzazione integrata ambientale (AIA per l'esercizio dell'installazione della Basell Poliolefine Italia S.r.l., situata nel Comune di Ferrara (FE), identificata dal codice fiscale 11531310156, con sede legale in via Pontaccio, 10 I-20121 Milano, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni - procedimento ID 121/12690.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo, 44 - Roma e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

24A02194

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga dell'incarico del Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna

La Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, con decreto prot. ID2131/2024 del 23 aprile 2024, ha prorogato l'incarico di Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna della prof.ssa Maria Vita De Giorgi, sino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 2, decreto legislativo n. 219/2023 e alla contestuale soppressione dei garanti regionali.

24A02215

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Capizzi.

Il Comune di Capizzi (ME), con deliberazione n. 27 del 28 dicembre 2023, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2024, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Capizzi (ME), nella persona del dott. Alberto Lombardo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A02214

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-101) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00